



Nuove regole per la pesca nella Provincia di Novara

DIVIETO DI PESCA A: TEMOLO, SAVETTA E LASCA

E' disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 37/2006, il divieto, su tutto il territorio provinciale, della cattura delle sottoelencate specie:

- temolo (*Thymallus thymallus*)
- savetta (*Chondrostoma soetta*)
- lasca o striglia (*Chondrostoma genei*)

Le suddette disposizioni saranno in vigore, in via sperimentale, per tre anni a partire dall'alba dell'ultima domenica di febbraio 2010;

violazione art. 3 - 3° comma L.R. 37/2006 – sanzione art. 26 - 1° comma lett. e)

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PESCA DELLA TROTA IRIDEA

E' consentito, l'esercizio della pesca della trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) nelle acque classificate ciprinicole della Provincia di Novara, senza la limitazione dei periodi prevista dall'Allegato C del Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 21 aprile 2008, n. 6/R, e pertanto durate tutto il corso dell'anno.

Le suddette disposizioni saranno in vigore, in via sperimentale, per tre anni a partire dall'alba dell'ultima domenica di febbraio 2011.

violazione art. 18 - 2° comma del Regolamento regionale 6/R – sanzione art. 26 - 1° comma lett. e)

MODIFICA DEL NUMERO MASSIMO DI CATTURE GIORNALIERE DI SALMONIDI.

Il numero massimo di catture giornaliere di pesci appartenenti alle diverse specie delle famiglie di salmonidi, previsto dall'allegato C del regolamento approvato con DPGR 21 aprile 2008, n. 6/R, è modificato, portandolo da n. 8 a n. 6 esemplari complessivi, fermo restando il numero massimo di n. 3 esemplari di trota marmorata catturabili al giorno;

Dal calcolo della suddetta quota devono essere detratti gli esemplari di trota iridea

Le suddette disposizioni saranno in vigore, in via sperimentale, per tre anni a partire dall'alba dell'ultima domenica di febbraio 2011.

violazione art. 18 - 2° comma del Regolamento regionale 6/R – sanzione art. 26 - 1° comma lett. e)

ISTITUZIONE DI UNA ZONA “NO KILL” A RILASCIO OBBLIGATORIO DEL PESCE.

E' istituita una Zona “No Kill” nel tratto del Torrente Terdoppio a Cerano, tra la derivazione della Roggia Mora Vecchia ed il ponte di Via Vigevano (scolmatore del Terdoppio) che presenta condizioni ittiche e idrologiche idonee all'esercizio della pesca con rilascio obbligatorio del pesce;

Sono stabilite, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 21 aprile 2008, n. 6/R, le seguenti regole nel tratto istituito e contrassegnato come Zona di Pesca “No Kill” con rilascio obbligatorio del pesce:



- Nelle Zone “No Kill” la pesca è consentita a tutti i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca, ai sensi di legge;
- In tutte le Zone “No Kill” si consiglia l’uso di ami privi di ardiglione o con ardiglione reso inerme;
- La pesca nelle Zone “No Kill” è consentita nel rispetto di tutte le regole stabilite dalla normativa vigente in materia di pesca e tutela degli ambienti acquatici, purché tutto il pesce catturato, ad eccezione delle specie elencate nell’Allegato D del Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 21/04/2008, n. 6/R, venga slamato senza danno ed immediatamente rilasciato nel corpo idrico di cattura in buono stato di salute e conservazione;
- L’operazione di slamatura deve essere effettuata in acqua e le successive manipolazioni del pesce devono avvenire rigorosamente a mano bagnata;

Le suddette disposizioni saranno in vigore, in via sperimentale, per tre anni a partire dall’alba dell’ultima domenica di febbraio 2011.

violazione art. 18 - 2° comma del Regolamento regionale 6/R – sanzione art. 26 - 1° comma lett. e)

MODIFICA DELLA MISURA MINIMA PER LA PESCA DELLA TROTA NEL LAGO D’ORTA

La misura minima per la pesca della trota nel lago d’Orta, è modificata da cm. 22 a cm 30

Dalla suddetta disposizione sono escluse: la trota marmorata la cui lunghezza minima è confermata in cm. 35 e la trota iridea la cui cattura è disciplinata con provvedimento a parte

Le suddette disposizioni saranno in vigore, in via sperimentale, per tre anni a partire dall’alba dell’ultima domenica di febbraio 2011;

violazione art. 18 - 2° comma del Regolamento regionale 6/R – sanzione art. 26 - 1° comma lett. e)

MODALITA’ UTILIZZO TIRLINDANA PER LA PESCA NEL LAGO D’ORTA

Nelle acque del Lago d’Orta , l’attrezzo di pesca denominato Tirlindana , potrà essere utilizzato, nei tempi stabiliti dall’allegato “E” del D.P.G.R., limitandone l’uso a una sola corda con non piu’ di 5 ami;

La suddetta disposizione sara’ in vigore, in via sperimentale, per tre anni a partire dall’alba dell’ultima domenica di febbraio 2011.

violazione art. 10 - 6° comma del Regolamento regionale 6/R – sanzione art. 26 - 1° comma lett. e)

**PROGETTI IN MATERIA DI PESCA MESSI IN ATTO DALLA PROVINCIA IN
COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI PISCATORIE FIPSAS E CAGEP
DURATA 5 (DA GENNAIO 2010 A DICEMBRE B2014)
Aree Interessate e Disposizioni/Divieti Stabiliti**

TRATTO 1 Roggia Mora

Tratto di roggia Mora in comune di Romagnano S. compreso tra il salto della centrale a monte il ponte di Via Garibaldi e, a valle, località Piastroni (circa 2 Km liberi da vincoli riservistici).

- divieto di pesca per anni cinque nel tratto interessato;

violazione art. 18 - 2° comma del Regolamento regionale 6/R – sanzione art. 26 - 1° comma lett. e)

TRATTO 2 Roggia Mora

Tratto di roggia Mora in comune di Briona compreso tra il salto della passerella Merlini e, a valle, il salto posto a valle del ponte medievale di Proh (circa 2,5 Km in concessione Cagep Novara).

- disposizioni sociali CAGEP che consentano la sola pesca con esche artificiali ed il rilascio di tutto il pescato;

violazione art. 18 - 2° comma del Regolamento regionale 6/R – sanzione art. 26 - 1° comma lett. e)

TRATTO Torrente Strona

Tratto di torrente Strona in comune di Briona per 500 metri a monte l'immissione in roggia Mora (circa 0.5 Km liberi da vincoli riservistici).

- divieto di pesca per anni cinque,

violazione art. 18 - 2° comma del Regolamento regionale 6/R – sanzione art. 26 - 1° comma lett. e)

TRATTO 1 Torrente Agogna

Tratto di torrente Agogna in comune di Borgomanero compreso tra il ponte della linea ferroviaria Novara-Domodossola e, a valle, il salto a valle di via S. Pertini (circa 1 (1,5) Km libero da vincoli riservistici).

- divieto di pesca per anni cinque,

violazione art. 18 - 2° comma del Regolamento regionale 6/R – sanzione art. 26 - 1° comma lett. e)

TRATTO 2 Torrente Agogna

Tratto di torrente Agogna tra il ponte per Pisogno ed, a valle il ponte per Pezzasco.

- pesca con la mosca artificiale ed il rilascio di tutto il pescato per cinque anni,

violazione art. 18 - 2° comma del Regolamento regionale 6/R – sanzione art. 26 - 1° comma lett. e)

TRATTO 3 Torrente Agogna

Tratto di torrente Agogna tra il confine provinciale ed, a valle, il ponte per Pisogno (circa 8 Km liberi da vincoli riservistici).

- per 5 anni, per la trota fario misura minima consentita di 24 cm con un massimo di tre capi tratti e l'uso di ami senza ardiglione consigliato il primo anno ed obbligatorio i successivi,

violazione art. 18 - 2° comma del Regolamento regionale 6/R – sanzione art. 26 - 1° comma lett. e)

TRATTI torrenti laterali dell'Agogna

Tratti del torrente Ondella, rii Turiggia, Mainasca e Valdolera nei comuni di Miasino e Armeno - Sovazza per 100 metri a monte la confluenza con il torrente Agogna (circa 0,3 Km libero da vincoli riservistici).

- divieto di pesca per anni cinque,

violazione art. 18 - 2° comma del Regolamento regionale 6/R – sanzione art. 26 - 1° comma lett. e)